

STATUTO

U.N.I.T.A. - UNIONE NAZIONALE INTERPRETI TEATRO AUDIOVISIVO

TITOLO I – DENOMINAZIONE – SEDE - DURATA

Articolo 1: E' costituita U.N.I.T.A. - UNIONE NAZIONALE INTERPRETI TEATRO AUDIOVISIVO, un'Associazione di attrici e attori dello spettacolo dal vivo e dell'audiovisivo.

Articolo 2: L'Associazione ha sede legale a Roma.

Articolo 3: L'Associazione ha durata sino al 31 dicembre 2050, salvo diversa determinazione della Assemblea degli associati.

TITOLO II – FINALITA'

Articolo 4: L'Associazione è apolitica e apartitica, non ha scopo di lucro ed è fondata sui principi della più ampia democrazia e delle pari opportunità tra uomini e donne, nel rispetto dei diritti inviolabili della persona.

Articolo 5: L'Associazione si propone, nel pieno rispetto delle leggi dello Stato, di:

- tutelare la dignità professionale e quindi, gli interessi morali ed economici di tutti i propri associati e di intraprendere ogni iniziativa volta ad ottenere il completo riconoscimento e le forme di tutela dei loro diritti costituzionalmente garantiti;
- promuovere l'arte dello spettacolo dal vivo e dell'audiovisivo, anche attraverso iniziative di natura sociale e culturale;
- promuovere attività di informazione sulla professione dell'attrice e dell'attore, mediante divulgazione tra i giovani, nelle scuole, nelle università, nei corsi di formazione specializzati, al fine di sviluppare la formazione professionale delle nuove leve di lavoro;
- compiere tutti gli atti e le operazioni necessarie ed utili per il conseguimento delle finalità sociali, ivi comprese quelle della concertazione e contrattazione, collaborando anche con altri soggetti, pubblici e privati, enti e associazioni, nazionali e internazionali, che svolgano attività analoghe o accessorie a quelle sociali.

TITOLO II – I SOCI

Articolo 6: Possono chiedere l'iscrizione all'Associazione tutti coloro i quali, stabilmente e professionalmente, svolgano la professione di attrice e attore dello spettacolo dal vivo e dell'audiovisivo e siano iscritti alla gestione INPS ex ENPALS, con gli specifici codici (021 e 022) che contraddistinguono la professione di attore.

Articolo 7: La domanda deve essere indirizzata al Consiglio Direttivo e deve essere accompagnata, a pena di irricevibilità, dall'importo corrispondente alla quota di iscrizione. La domanda di ammissione implica l'adesione incondizionata e preventiva alle norme del presente Statuto, a quelle del Codice Etico e a tutti i Regolamenti dell'Associazione.

Articolo 8: Sulla domanda di ammissione decide il Consiglio Direttivo dell'Associazione. L'ammissione implica l'iscrizione a tempo indeterminato – salvo il diritto di recesso - ed avrà efficacia dalla data in cui il richiedente ne avrà ricevuta comunicazione.

L'eventuale rigetto della domanda verrà comunicato con la restituzione della quota di iscrizione e dovrà essere motivato.

Articolo 9: Gli associati possono essere:

- soci fondatori: soggetti che abbiano contribuito alla costituzione dell'associazione con il loro impegno o sostegno ideale o economico;
- soci sostenitori: soggetti che si impegnano a pagare per tutta la permanenza nell'Associazione la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e doveri.

Articolo 10: Il Consiglio Direttivo determina annualmente la quota associativa e i termini per il pagamento.

Articolo 11: Gli iscritti hanno il diritto di essere informati su tutte le iniziative promosse dall'Associazione e sull'attività del Consiglio Direttivo, mediante pubblicazioni sul sito internet dell'Associazione, eventuali mailing-list ed ogni altro mezzo idoneo a garantirne la ricezione.

Tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa hanno diritto di voto nelle Assemblee ordinarie e straordinarie. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, qualunque sia la quota associativa versata. Il voto può essere espresso personalmente o tramite delega. Ciascun iscritto può esprimere un massimo di 20 (venti) deleghe.

Le prestazioni fornite dagli associati sono da considerarsi a titolo gratuito, salvo che non venga affidato loro uno specifico incarico professionale retribuito su delibera del Consiglio Direttivo.

Articolo 12: Gli iscritti hanno il dovere:

- di provvedere al pagamento delle quote associative annuali;
- di rispettare le norme dello Statuto, del Codice Etico e di tutti i regolamenti che l'Associazione dovesse assumere;
- di dare il proprio sostegno, in qualunque forma legittima che sia a tal fine richiesta, all'attività svolta da U.N.I.T.A., salva la garanzia del diritto al dissenso;
- di mettersi a disposizione per partecipare ad ogni eventuale iniziativa rivolta a fini di tutela della categoria o a fini di promozione di una più ampia solidarietà su temi di particolare rilievo sociale.

Articolo 13: Gli associati cessano di far parte dell'Associazione:

- a) per recesso, esercitabile in ogni momento;
- b) per morte o per altra causa di sopravvenuta impossibilità impeditiva della continuazione del rapporto associativo;
- c) per esclusione;

d) per estinzione dell'Associazione.

Articolo 14: Sono causa di esclusione:

- la violazione delle norme del presente Statuto, del Codice Etico e dei Regolamenti dell'Associazione;
- l'aver tenuto comportamenti lesivi della dignità professionale dell'attore.

Sulla espulsione decide il Consiglio Direttivo, su iniziativa del Comitato Etico, che comunicherà all'escluso i motivi dell'esclusione.

Gli associati receduti o esclusi o che, comunque, abbiano cessato di far parte dell'Associazione non possono ripetere i contributi versati, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione.

TITOLO III – ORGANI SOCIALI

Articolo 15: Sono organi di U.N.I.T.A.:

- a) l'Assemblea degli associati,
- b) il Consiglio Direttivo,
- c) il Presidente,
- d) il Revisore Legale dei Conti,
- e) il Comitato Etico.

Articolo 16: L'Assemblea è il massimo organo deliberante di U.N.I.T.A. ed ha il compito di:

- determinare gli orientamenti generali di U.N.I.T.A.;
- eleggere il Consiglio Direttivo;
- eleggere il Revisore dei Conti;
- approvare il bilancio e il resoconto economico;
- modificare l'atto costitutivo e lo statuto;
- ogni altra decisione che la legge riserva in modo inderogabile all'Assemblea.

Articolo 17: L'Assemblea degli associati si riunisce in sede ordinaria almeno una volta all'anno, per provvedere all'esame della gestione sociale e all'approvazione del bilancio, alla nomina degli organi sociali e alle altre decisioni di sua competenza. L'Assemblea sarà pure convocata tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo riterrà opportuno, ovvero ne venga fatta richiesta scritta da almeno un decimo degli associati. In quest'ultima ipotesi, l'Assemblea dovrà essere convocata non oltre i venti giorni successivi alla richiesta per deliberare sull'ordine del giorno presentato dai richiedenti.

Articolo 18: Le Assemblee devono essere convocate dal Presidente con avviso pubblicato sul sito internet dell'Associazione almeno 15 (quindici) giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. Inoltre, l'avviso di convocazione deve essere spedito, almeno 8 (otto) giorni prima dell'assemblea, a ciascun iscritto, con posta elettronica, all'indirizzo comunicato al momento dell'iscrizione. L'avviso deve contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora dell'Assemblea e degli argomenti all'ordine del giorno.

Le riunioni dell'Assemblea potranno tenersi anche tramite videoconferenza o comunque con mezzo che consenta che tutti i partecipanti siano identificati e che sia loro consentito di seguire la discussione, intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati ed esprimere il diritto di voto. E', altresì, consentita la modalità di voto online, nonché il voto segreto.

Articolo 19: Per la validità dell'Assemblea ordinaria, in prima convocazione, è necessaria la presenza di almeno la metà degli associati. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria è validamente costituita qualunque sia il numero degli associati. L'Assemblea è comunque valida quando siano presenti tutti gli iscritti in regola con il pagamento della quota associativa, tutti i componenti del Consiglio Direttivo e tutti siano informati sui punti all'ordine del giorno. Le deliberazioni dell'Assemblea ordinaria, sia in prima che seconda convocazione, sono prese a maggioranza di voti. Ogni socio ha diritto ad un solo voto, che può essere espresso personalmente o tramite delega. Ciascun iscritto può delegare solo un altro iscritto e ciascun iscritto può ricevere un massimo di 20 (venti) deleghe. E', altresì, consentita la modalità di voto online.

Articolo 20: Per la validità dell'Assemblea straordinaria è necessaria la presenza di almeno tre quarti degli associati. Sono di competenza esclusiva dell'Assemblea Straordinaria le modifiche dell'Atto costitutivo e dello Statuto e tutte le altre decisioni che la legge riserva in modo inderogabile alla competenza dell'Assemblea straordinaria. Tali decisioni saranno valide se prese con la presenza dei tre quarti degli associati e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, salve le maggioranze qualificate previste dalla legge.

Articolo 21: Il Consiglio Direttivo è l'organo di direzione nell'ambito degli orientamenti decisi dall'Assemblea. Viene eletto dall'Assemblea tra gli iscritti all'Associazione ed è composto da un numero minimo di 5 (membri) fino ad un massimo di 11 (undici) membri. I componenti del Consiglio Direttivo restano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Per il primo quadriennio, la nomina del Consiglio Direttivo avviene nell'atto costitutivo. Tra i membri del Consiglio Direttivo vi sono il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario. Il Consiglio potrà sostituire i componenti dimissionari o decaduti dalla carica, mediante cooptazione fino ad un massimo di 3 (tre) nuovi membri, i quali rimangono in carica sino alla successiva Assemblea ordinaria. La carica di Consigliere è da considerarsi a titolo gratuito.

Il Consiglio Direttivo è composto sia da associati appartenenti alla categoria degli attori di spettacolo dal vivo, che da associati appartenenti alla categoria di attori dell'audiovisivo.

Articolo 22: Il Consiglio Direttivo è investito di tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, il Consiglio Direttivo:

- Nomina il Presidente dell'Associazione;
- si attiva per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;
- si incarica di far rispettare lo Statuto Sociale e il Codice Etico;
- nomina il Comitato Etico;
- emana i Regolamenti dell'Associazione che è pure facoltizzato a modificare;

- redige ed emana il Codice Etico;
- redige annualmente il bilancio e il conto consuntivo;
- fissa la quota associativa annuale e i criteri di pagamento;
- delibera sull'ammissione ed esclusione dei soci;
- decide su eventuali collaborazioni con terzi e sulle modalità di attuazione di dette collaborazioni, compresa la stipula di eventuali contratti o conferimenti di mandati;
- stabilisce eventuali prestazioni di servizi da parte degli associati o da parte di terzi e i relativi eventuali compensi;
- nomina e revoca eventuali dirigenti, funzionari, impiegati ed emana eventuali regolamenti per l'organizzazione dell'Associazione;
- conferisce mandati e procure.

Articolo 23: Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, per delega, dal vice-presidente vicario, tramite invito per posta elettronica o mezzo idoneo equipollente a garantirne l'effettivo ricevimento, ed è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza di voti dei presenti. In caso di parità, prevale il voto espresso dal Presidente. Le riunioni del Consiglio Direttivo potranno tenersi anche tramite teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione. E' consentita la modalità di voto online. Delle riunioni viene redatto il relativo verbale dal segretario che firmato dal Presidente e dal Segretario viene conservato nella sede dell'associazione.

Articolo 24: Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione, presiede il Consiglio Direttivo e l'Assemblea. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi membri e dura in carica quattro anni. Coloro i quali abbiano ricoperto per tre mandati, anche non consecutivi, la carica di Presidente, allo scadere del terzo mandato non saranno rieleggibili nella medesima carica.

Articolo 25: Il Presidente, sentito il Consiglio Direttivo, nomina fino a due vice-presidenti. In caso di nomina di due vice-presidenti, il Presidente designerà tra di essi il suo vicario, che è delegato a farne le veci in caso di suo impedimento o per delega. Il Presidente può conferire mandato ad altri associati o a terzi per lo svolgimento di compiti tecnici.

La carica di Presidente e di vice- presidente è da considerarsi a titolo gratuito.

Articolo 26: Il Presidente nomina un Comitato Esecutivo, composto da esso stesso, dal vice-presidente o dai due vice-presidenti, dal Tesoriere, da due componenti del Consiglio e da esperti anche non associati aventi specifiche competenze e capacità professionali utili al perseguimento degli scopi dell'Associazione, ai quali possono essere conferite specifiche deleghe per la contrattazione negoziale e il raggiungimento degli scopi dell'Associazione.

Articolo 27: Il Comitato Esecutivo provvede a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio Direttivo. Esso è convocato senza particolari formalità dal Presidente o dal facente funzioni, ogniqualvolta si ritiene opportuno. Le riunioni del Comitato Esecutivo potranno tenersi anche tramite

teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale nella trattazione degli argomenti affrontati, nonché possano visionare, ricevere e trattare la documentazione.

Articolo 28: Il Tesoriere dell'Associazione viene nominato dal Consiglio Direttivo ed esercita le sue funzioni limitatamente ad atti di ordinaria amministrazione, comprendendosi tra questi le operazioni bancarie ed il prelievo in qualsiasi forma di fondi liquidi dell'Associazione, le registrazioni contabili, nonché il rilascio di quietanze e ricevute. Il Consiglio Direttivo stabilisce l'eventuale compenso del Tesoriere.

Articolo 29: Il Revisore Legale dei Conti è nominato dall'Assemblea tra i soggetti iscritti nell'apposito Registro. Il Revisore resta in carica per un triennio ed è rieleggibile.

Articolo 30: Il Comitato Etico è nominato dal Consiglio Direttivo ed è composto da almeno 3 (tre) membri, scelti tra soggetti anche non associati di specchiata onorabilità ed integrità morale, che durano in carica 3 (tre) anni e sono rieleggibili. Il Comitato è organo di controllo e garanzia dell'esatta osservanza da parte di tutti gli associati delle norme del Codice Etico. Spetta al Comitato Etico segnalare i casi di esclusione dall'Associazione al Consiglio Direttivo, che dovrà deliberare a riguardo. Il Consiglio Direttivo delibera anche sull'eventuale compenso da riconoscersi ai membri del Comitato.

TITOLO IV – IL PATRIMONIO – IL BILANCIO

Articolo 31: Il patrimonio sociale è rappresentato:

- a) dalle quote di iscrizione e dalle quote associative versate da ciascun associato;
- b) da donazioni, elargizioni e contributi a fondo perduto versati dagli associati o da terzi;
- c) da eventuali ricavi ed entrate derivanti da attività promozionali, sponsorizzazioni, produttive o commerciali, il cui ricavato sarà destinato alle finalità associative, nel rispetto del fine non lucrativo dell'Associazione;
- d) dai beni che dovessero essere a qualsiasi titolo devoluti all'Associazione nell'osservanza delle forme di legge;
- e) dagli eventuali contributi e sovvenzioni dello Stato, dell'Unione Europea, di Istituzioni ed Enti pubblici e privati, italiani ed esteri.

Articolo 32: Durante la vita dell'Associazione non saranno distribuiti, neanche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Articolo 33: L'esercizio sociale è annuale e si chiude al 31 dicembre di ogni anno; entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura, prorogabili a 180 (centottanta) giorni se particolari esigenze relative alla struttura e all'organizzazione dell'Associazione lo richiedono, il bilancio deve essere sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli Associati.

TITOLO V – LO SCIoglIMENTO – LA LIQUIDAZIONE

Articolo 34: Lo scioglimento dell'Associazione, per qualunque causa, viene deliberato dall'Assemblea Generale degli associati, convocata in seduta straordinaria e validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti degli associati aventi diritto di voto con l'approvazione, sia in prima che seconda convocazione, di almeno tre quarti degli associati. L'Assemblea Generale straordinaria provvederà alla nomina di uno o più liquidatori determinandone i poteri. L'Assemblea Generale, all'atto dello scioglimento dell'Associazione, delibererà, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del proprio patrimonio, di devolverlo a beneficio di altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e successive modifiche e/o integrazioni e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Articolo 35: L'Associazione si estinguerà, oltre che per le cause previste dalla legge, anche per riduzione a meno di cinque del numero degli associati.

TITOLO VI – DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si rimanda alle norme stabilite dal Codice Civile e dalla legislazione vigente.

F.to: Vittoria Puccini - Maria Pia Calzone - Fabrizia Sacchi - Francesco Rossini - Giorgia Mariapaola Cardaci - Fabrizio Gifuni - Massimiliano Gallo - Paolo Calabresi - Marco Ciotola notaio. Vi é sigillo